



UNIONE INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA

2017

STATUTO

REGOLAMENTO DELLO STATUTO

CODICE ETICO
E DEI VALORI ASSOCIATIVI

Approvato dall'Assemblea del 5 luglio 1945

Modificato dalle Assemblee del:

19 Gennaio 1968

16 Febbraio 1971

23 Maggio 1975

30 Giugno 1980

3 Dicembre 1984

9 Dicembre 1985

12 Luglio 1993

22 Settembre 1998

30 Giugno 2005

9 Novembre 2012

22 Febbraio 2017

INDICE

STATUTO

TITOLO I

PROFILO ORGANIZZATIVO	9
Art. 1 - Denominazione, sede, vision e mission.....	9
Art. 2 - Attività istituzionali.....	10

TITOLO II

I SOCI.....	11
Art. 3 - Perimetro della rappresentanza e categoria dei Soci	11
Art. 4 - Rapporto associativo.....	12
Art. 5 - Diritti e doveri	13
Art. 6 - Sanzioni.....	14

TITOLO III

GOVERNANCE.....	14
Art. 7 - Organi associativi.....	14
Art. 8 - Assemblea	15
Art. 9 - Consiglio Generale.....	17
Art.10 - Consiglio di Presidenza.....	18
Art.11 - Presidente	20
Art.12 - Commissione di Designazione - Procedure di designazione ed elezione	21
Art.13 - Organi di controllo	22

TITOLO IV

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA.....	23
Art. 14 - Categorie Merceologiche e Gruppi territoriali	23
Art. 15 - Comitato Provinciale Piccola Industria.....	24
Art. 16 - Gruppo Giovani Imprenditori.....	24

TITOLO V

FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO	24
Art. 17 - Direttore Generale.....	24
Art. 18 - Fondo comune	25
Art. 19 - Bilancio preventivo e consuntivo.....	25
Art. 20 - Modifiche statutarie e scioglimento.....	26
Art. 21 - Disposizione di rinvio	27
NORME TRANSITORIE.....	28

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

TITOLO I

RAPPORTO ASSOCIATIVO	33
CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni	33
CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità	33
CAPO III - Sanzioni	34

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI	36
CAPO I - Convocazione delle riunioni	36
CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni	37
CAPO III - Deliberazioni: quorum deliberativi, modalità di voto e verbali	39
CAPO IV - Referendum per modifiche statutarie	41

TITOLO III

CARICHE ASSOCIATIVE	42
CAPO I - Principi generali	42
CAPO II - Requisiti di accesso	42
CAPO III - Decadenza degli Organi	43

TITOLO IV

ELEZIONE DEGLI ORGANI	44
CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori Contabili	44
CAPO II - Procedure per l'elezione del Presidente	45
CAPO III - Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti	46

TITOLO V

PROBIVIRI	47
CAPO I - Collegio Arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione Collegio	47
CAPO II - Collegio Arbitrale: istruttoria e decisione	48
CAPO III - Collegio Speciale: composizione, funzioni e procedura	49
CAPO IV - Sospensione dei termini procedurali e segreteria	50

TITOLO VI

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA	50
CAPO I - Sezioni Merceologiche, Gruppi Territoriali, Commissioni di Studio	50
CAPO II - Regolamento e funzionamento delle Sezioni e dei Gruppi	51

TITOLO VII

FONDO COMUNE, BILANCI, PERSONALE	52
CAPO I - Esercizio Sociale e Bilanci.....	52
CAPO II - Personale	52

CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI	57
--	-----------

ESTENSIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA DI CONFINDUSTRIA DEL 28 GENNAIO 2010 QUALE PARTE INTEGRANTE DEL CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI (APPROVATA CON ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'UNIONE INDUSTRIALI DEL 9 NOVEMBRE 2012).....	69
---	-----------

TITOLO I

PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 – Denominazione, sede, vision e mission

E' costituita in data 5 luglio 1945, con durata illimitata, l'associazione tra gli industriali della provincia di Savona denominata "Unione Industriali della provincia di Savona – Confindustria Savona" che può essere denominata anche più brevemente "Unione Industriali della provincia di Savona" o "Confindustria Savona".

L'Unione Industriali della provincia di Savona ha sede legale in Savona, Via Gramsci 10.

Aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello statuto e nei regolamenti di Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del Sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati.

E' autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, l'Unione Industriali della provincia di Savona esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

1. esprimere un'efficace rappresentanza dei Soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
3. erogare efficienti servizi sia di interesse generale, sia su tematiche specifiche.

A tal fine, l'Unione Industriali della provincia di Savona è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- c) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Art. 2 – Attività istituzionali

Sono attività istituzionali dell'Unione Industriali della provincia di Savona:

- favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
- rappresentare, tutelare e assistere, nei limiti del presente Statuto, le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni e Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
- concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
- fornire servizi di informazione, consulenza e assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Unione Industriali della Provincia di Savona:
 - a) assiste le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
 - b) esamina e tratta le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
 - c) provvede alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
 - d) accompagna e stimola le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
 - e) assiste i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico, svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
 - f) promuove lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori e ai loro collaboratori.

L'Unione Industriali della provincia di Savona non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

Per raggiungere tali finalità l'Unione Industriali della provincia di Savona può, tra l'altro, acquistare, vendere, permutare beni mobili, immobili, mobili registrati, titoli, partecipazioni sociali, far parte di Società, Enti, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, contrarre mutui e obbligazioni di qualsiasi genere e specie, prestare fidejussioni e concedere ipoteca, sempre che si tratti di soggetti, Società, Enti, Consorzi, Fondazioni, Associazioni, i cui scopi siano in armonia con gli scopi dell'Unione Industriali e coerenti con le linee direttive di Confindustria e in linea con il Codice Etico e dei Carta dei Valori Associativi Confederali.

TITOLO II

SOCI

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di Soci

Possono aderire all'Unione Industriali della provincia di Savona le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'Unione Industriali della provincia di Savona, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei Valori Associativi;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrare nelle categorie dei Soci effettivi e dei Soci ordinari di territorio a seconda delle diverse caratteristiche.

Sono Soci effettivi:

- le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della provincia di Savona o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito,. Per l'ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria;
- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Sono Soci ordinari di territorio le imprese con sede legale nel territorio della provincia di Savona o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della suddetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria. Possono aderire in qualità di Soci aggregati realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come Soci effettivi o Soci ordinari di territorio, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie. Il numero dei Soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti dei Soci effettivi non possono essere associate come Soci ordinari di territorio o Soci aggregati.

Tutti i Soci vengono iscritti nel Registro Imprese dell'Unione Industriali della provincia di Savona e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

Art. 4 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice Etico e dei Valori Associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di Soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei Soci effettivi e a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti quelle dei Soci ordinari di territorio.

Sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata di due anni e s'intende tacitamente rinnovato di un ulteriore biennio ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata A. R. o

posta elettronica certificata con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza biennale.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo, né lo estinguono la cessione, la fusione, il conferimento o l'affitto dell'azienda o del ramo aziendale.

L'Unione Industriali della provincia di Savona ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Savona nei confronti dei soci morosi o inadempienti.

Art. 5 – Diritti e doveri

I Soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza all'Unione Industriali della provincia di Savona e al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I Soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei Soci effettivi con esclusione della capacità di elettorato attivo e passivo per le cariche di Presidente, Vice Presidente dell'Associazione e incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

I Soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

Tutti i Soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Unione;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del Sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione all'Unione Industriali della provincia di Savona comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i Soci devono, tra l'altro:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale, ivi compresi i contributi di iscrizione, i contributi ordinari ed eventuali contributi speciali deliberati dall'Assemblea;

- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati dall'Unione Industriali della Provincia di Savona ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I Soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Art. 6 – Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei Soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel Regolamento di attuazione del presente statuto.

TITOLO III

GOVERNANCE

Art. 7 – Organi associativi

Sono Organi dell'Unione Industriali della provincia di Savona:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo – Proviviri e Revisori Contabili.

Art. 8 – Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Soci effettivi e dei Soci ordinari di territorio in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino al giorno dell'Assemblea. Partecipano, senza diritto di voto, i Soci aggregati.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro la fine del mese di luglio per l'approvazione annuale del bilancio, nonché per l'approvazione della delibera contributiva e tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria

I Soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti, anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive, ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro Socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I Soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I Soci morosi possono ricevere delega da altro Socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun Socio vengono calcolati in base al contributo versato secondo la seguente progressione:

- fino ad Euro 100 di contributo annuo versato spetta 1 voto;
- da Euro 100,01 ad Euro 4.600 di contributi annui versati spetta 1 voto ogni Euro 150 o frazione di Euro 150 superiore ad Euro 100;
- da Euro 4.600,01 ad Euro 7.600 di contributi annui versati spetta 1 voto ogni Euro 300 o frazione di Euro 300 superiore ad Euro 200;

- oltre Euro 7.600,01 di contributi annui versati spetta 1 voto ogni Euro 600 o frazione di Euro 600 superiore ad Euro 400.

Il computo dei voti attribuiti è fatto sulla base dell'ammontare del contributo versato dal Socio, con riferimento all'ultimo anno solare che precede quello in cui è convocata l'Assemblea.

Ai Soci iscritti nel corso dell'anno nel quale si tiene l'Assemblea ed ai Soci aggregati è attribuito un solo voto.

Ai Soci che alla data dell'Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione è attribuito un solo voto.

Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà annotato in apposito registro bollato ed annualmente vidimato dal Direttore dell'Unione; di esso potranno prendere visione solo le aziende in regola con il versamento dei contributi associativi.

Nell'inviare la convocazione, l'Unione Industriali della provincia di Savona è tenuta a comunicare all'azienda associata il numero dei voti cui ha diritto ed a tenere a sua disposizione la documentazione relativa.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori Contabili, i Probiviri, il Direttore Generale.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere, ogni quadriennio pari, i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- c) eleggere, ogni quadriennio pari, i Probiviri e i Revisori Contabili;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- e) approvare la delibera contributiva, i contributi associativi e il bilancio consuntivo;
- f) modificare il presente Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

La delibera contributiva approvata dall'Assemblea è trasmessa a Confindustria; il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea deve essere trasmesso a Confindustria entro il 30 settembre di ogni anno.

Le modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni, i quorum costitutivi e deliberativi, le modalità di espressione del voto e di verbalizzazione sono contenute nel Regolamento Attuativo del presente Statuto.

Art. 9 – Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

1. il Presidente, i 5 Vice Presidenti, l'ultimo Past Presidente, purché espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, i tre Past Presidenti precedenti all'ultimo;
2. i Presidenti o Coordinatori delle componenti territoriali e merceologiche ;
3. il Presidente del Comitato Provinciale Piccola Industria e il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
4. i seguenti componenti elettivi:
 - 10 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni pari, con voto riservato per due collegi separati, secondo quanto indicato in uno specifico regolamento, un collegio riservato alle PMI, un collegio riservato alle grandi imprese/multinazionali/multilocalizzate;
 - un numero di rappresentanti aggiuntivi espressi tra i Vice Presidenti delle componenti territoriali e merceologiche, secondo quanto previsto da uno specifico Regolamento in rapporto alla contribuzione versata e al numero di imprese e dipendenti di ciascuna componente territoriale e merceologica non superiore a 36;
 - 2 rappresentanti aggiuntivi, di cui n. 1 indicati dal Comitato Provinciale Piccola Industria e n. 1 indicato dai Giovani Imprenditori;
5. n. 2 componenti nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i rimanenti Past Presidenti, i Revisori Contabili e i Probiviri. Sono ammessi inviti per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'Ordine del giorno.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di un altro quadriennio consecutivo al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi, ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato. Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione, espressione del voto e

verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- a) eleggere la Commissione di Designazione per il rinnovo della carica di Presidente;
- b) proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
- c) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- d) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- e) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
- f) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- g) deliberare le direttive generali per il Consiglio di Presidenza per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservata per Legge o per Statuto all'Assemblea;
- h) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- i) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- j) su proposta del Consiglio di Presidenza, approvare Regolamenti e Direttive di Attuazione del presente Statuto e le loro modifiche e integrazioni;
- k) su proposta del Consiglio di Presidenza, determinare i criteri per la composizione merceologica delle Sezioni, decidere la costituzione delle stesse, determinare i criteri per la composizione dei Gruppi Territoriali e deciderne la costituzione;
- l) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
- m) istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione;
- n) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di Attuazione;
- o) pronunciarsi sui ricorsi presentati dai Soci in relazione all'inquadramento nelle Sezioni Merceologiche;
- p) nominare o revocare, su proposta del Consiglio di Presidenza, il Direttore Generale.

Art. 10 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

1. il Presidente;
2. i Vice Presidenti elettivi nel numero di 5 con mandato quadriennale rinnovabile per un ulteriore mandato consecutivo negli anni dispari;

3. i Presidenti del Comitato Provinciale Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori;
4. l'ultimo Past Presidente come invitato permanente.

I Vice Presidenti elettivi durano in carica quattro anni in coerenza con la durata del mandato del Presidente e scadono insieme al mandato di quest'ultimo. Essi sono rieleggibili, ma per non più di un mandato consecutivo a quello della prima elezione.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 45 giorni.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che ad esso vengano demandate dal Consiglio Generale;
- d) deliberare sulle domande di adesione;
- e) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
- f) designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;

- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
- i) proporre la nomina o la revoca del Direttore Generale per la relativa deliberazione al Consiglio Generale;
- j) approvare su proposta del Presidente le direttive per la struttura e l'organico necessarie per il funzionamento dell'Unione Industriali della provincia di Savona;
- k) deliberare le sanzioni di sospensione;
- l) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di Attuazione;
- m) nominare, su proposta del Direttore Generale, un eventuale Vice Direttore.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza, da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale, sono individuati dalla Commissione di Designazione di cui all'art. 12, previa consultazione dei Soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominare arbitri, avvocati e procuratori alle liti;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi direttivi;
- c) la convocazione degli Organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale

per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Art. 12 – Commissione di Designazione – Procedura di designazione ed elezione

La Commissione di Designazione è eletta dal Consiglio Generale ed è composta da tre membri che, di norma, sono gli ultimi tre Past Presidenti purché espressione di imprese regolarmente associate e in assenza di incarichi politici.

La Commissione di Designazione deve insediarsi almeno 4 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione di Designazione hanno una durata da 2 a 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di Soci.

Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai Soci effettivi, la Commissione di Designazione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica, d'intesa con il Collegio dei Probiviri, il profilo personale e professionale.

La Commissione di Designazione ha, comunque, piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione di Designazione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su al massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio Speciale dei Probiviri.

La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta in Assemblea di altre candidature diverse da quella del Presidente designato.

Art. 13 – Organi di controllo

Sono Organi di controllo i Probiviri e i Revisori Contabili.

I Probiviri sono nel numero di 6 (sei). I Revisori Contabili sono previsti nel numero di 3 (tre) di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Sia i Probiviri, sia i Revisori Contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari.

I Probiviri possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo.

Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

La carica di Probiviro e quella di Revisore Contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Spetta ai 3 (tre) Probiviri, costituiti in Collegio Arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i Soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il Collegio Arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

All'inizio di ogni anno i 6 (sei) Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 (tre) Probiviri che costituiscono un Collegio Speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio Speciale deve essere proposto ai restanti 3 (tre) Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di Riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori Contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e il loro Presidente riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO IV

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 14 – Categorie merceologiche e Gruppi territoriali

Le imprese associate sono suddivise in Categorie o Sezioni merceologiche rappresentanti i principali settori del territorio per la trattazione di questioni di particolare interesse. Possono, altresì, essere costituite dal Consiglio Generale delle Sezioni o Gruppi Territoriali che raccolgono le imprese aventi sede legale, stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito nell'ambito territoriale della sezione.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio Generale. Le Sezioni e i Gruppi devono rappresentare un significativo numero di imprese e ogni categoria / sezione / gruppo elegge un Presidente o Coordinatore ed esprime da uno a due Vice Presidenti o Vice Coordinatori. In conseguenza della variazione del numero di Sezioni o Gruppi varia il numero dei componenti di diritto facenti parte del Consiglio Generale.

Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Art. 15 – Comitato Provinciale Piccola Industria

Il Comitato Provinciale Piccola Industria è costituito da un numero variabile di rappresentanti delle imprese che occupano non oltre 50 addetti. Ha lo scopo di dare rilevanza alle istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli Organi dell'Associazione.

Elegge un Presidente che è componente di diritto del Consiglio di Presidenza.

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Provinciale Piccola Industria sono disciplinate all'interno di uno specifico Regolamento in coerenza con il Regolamento nazionale.

Art. 16 – Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.

I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente e un Consiglio.

Il Presidente è componente di diritto del Consiglio di Presidenza.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate all'interno di uno specifico Regolamento in coerenza con il Regolamento nazionale.

TITOLO V

FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 17 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio Generale, previa proposta del Consiglio di Presidenza.

Il Direttore Generale è responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo e delle linee approvate dal Consiglio di Presidenza e salve le specifiche attribuzioni del Consiglio di Presidenza.

Il Direttore Generale dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Il Direttore Generale può nominare, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Presidenza, un Vice Direttore.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario e ne cura le verbalizzazioni.

Art. 18 – Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione;
- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
- gli investimenti mobiliari e immobiliari;
- gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- le somme, beni, lasciti da chiunque e a qualunque titolo e da chiunque devoluti o erogati a favore dell'Unione Industriali della provincia di Savona.

Il Fondo Comune è indivisibile tra gli associati e non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Unione Industriali della provincia di Savona, eventuali utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Con il Fondo Comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Unione Industriali della provincia di Savona e a tutte le occorrenze e impegni in genere volti allo svolgimento dell'attività dell'Unione stessa.

Art. 19 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori Contabili.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale e entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce, la delibera contributiva viene assunta prima dal Consiglio Generale e poi dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio dell'Associazione e quelli delle società controllate, sono corredati da una relazione di certificazione del Revisore Contabile.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione, affinché gli associati possano prenderne visione.

Il Consiglio di Presidenza può operare in modo autonomo all'interno delle indicazioni del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale e dall'Assemblea. Il suo operato verrà ratificato dal Consiglio Generale in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Qualora, nel corso dell'esercizio, per motivi di necessità e di urgenza, il Consiglio di Presidenza dovesse disattendere le indicazioni del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale, dovrà sottoporre il proprio operato alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione ordinaria del Consiglio Generale stesso.

Il Consiglio di Presidenza definisce annualmente, con apposita delibera, le competenze finanziarie e le modalità operative del Presidente, del Consiglio di Presidenza, del Direttore e del Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 20 – Modifiche statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Le modificazioni statutarie possono essere deliberate sottoponendole ai soci tramite Referendum, secondo quanto indicato nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto. In tale caso, peraltro, la maggioranza richiesta per l'approvazione della modificazione è pari alla maggioranza assoluta dei voti esercitabili da tutti i soci.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 21 - Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di Attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

NORME TRANSITORIE- ENTRATA IN VIGORE

Lo Statuto e il Regolamento di Attuazione entrano in vigore secondo quanto previsto dal presente articolo.

Ove non diversamente previsto, le disposizioni contenute nello Statuto e Regolamento di Attuazione entrano in vigore con la loro approvazione.

La Commissione di Designazione, se già eletta prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto e Regolamento di Attuazione, viene regolata per competenze e funzionamento dalle nuove disposizioni.

Il percorso volto al rinnovo della presidenza dell'Unione, fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, avviene secondo le disposizioni del nuovo Statuto e Regolamento di Attuazione.

Fino al rinnovo di ciascuno degli Organi, il Presidente, i Vice Presidenti, il Consiglio Direttivo, la Giunta, i Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti, restano pienamente in carica e si applicano per competenze, convocazioni, funzionamento e deliberazioni le disposizioni previste dallo Statuto precedentemente in vigore.

Sulla base di tale disposizione, la deliberazione di designazione del nuovo Presidente prevista in capo al Consiglio Generale ai sensi dell'art.12, terzultimo capoverso, del nuovo Statuto, viene assunta dalla Giunta attualmente in carica, secondo le regole di convocazione, quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo Statuto previgente.

Le cariche di Presidente e Vice Presidenti, una volta eletti, sono regolati dalle disposizioni del nuovo Statuto e Regolamento di Attuazione.

Una volta composto, il Consiglio di Presidenza subentra al Consiglio Direttivo ed è regolato dalle disposizioni del nuovo Statuto e Regolamento di Attuazione.

Il nuovo Statuto e Regolamento di Attuazione si applicano integralmente fin dalla loro approvazione alle competenze, convocazioni, deliberazioni e funzionamento dell'Assemblea.

I compiti previsti dal nuovo Statuto e Regolamento di Attuazione in capo al Consiglio Generale sono svolti dalla Giunta in carica fino all'entrata in funzione del Consiglio Generale.

Il mandato della Giunta attualmente in carica andrà a scadere con l'entrata in funzione del nuovo Consiglio Generale, che avverrà una volta che siano completati i rinnovi delle cariche all'interno delle Sezioni Merceologiche e Territoriali e siano stati eletti dall'Assemblea i 10 componenti elettivi del Consiglio Generale stesso.

Una volta eletto il Presidente e incardinato il Consiglio di Presidenza, si procederà al rinnovo dei vertici delle Sezioni Merceologiche e alla costituzione dei vertici delle Sezioni Territoriali.

Ove le procedure per il rinnovo del Consiglio Generale si completino prima della conclusione dell'anno 2017 e quindi lo stesso entri in funzione prima del 2018, il mandato del Consiglio Generale si concluderà comunque con la scadenza naturale del 2022, al fine di armonizzarlo con le scadenze previste dal nuovo Statuto.

Al fine di renderlo omogeneo alle disposizioni del nuovo Statuto, il mandato dei Revisori dei Conti e dei Probiviri andrà in scadenza nel 2018.

Fino all'emanazione dei nuovi Regolamenti inerenti le articolazioni interne (Sezioni Merceologiche e Territoriali), si fa applicazione dei Regolamenti vigenti all'entrata in vigore del nuovo Statuto e del Regolamento di Attuazione, per quanto compatibili.

Il Consiglio di Presidenza emanerà uno specifico Regolamento inerente le modalità di costituzione del Consiglio Generale per quanto riguarda il numero dei componenti (Vice Presidenti) delle Sezioni Merceologiche e Territoriali che parteciperanno ai lavori del Consiglio di Presidenza, sulla base del numero delle imprese, degli addetti e dei voti assembleari di ciascuna Sezione.

Con eccezione per la carica di Presidente, per tutte le altre cariche per le quali il nuovo Statuto e Regolamento prevedono limiti temporali di mandato (Vice Presidenti dell'Unione, Presidenti e Vice Presidenti di Sezione, Probiviri), i mandati effettuati nella vigenza del precedente Statuto non sono computati, fermo restando l'auspicio di una rotazione delle cariche.

Per quanto riguarda i rappresentanti del Gruppo Giovani dell'Industria e del Comitato Piccola Industria, si procederà secondo quanto indicato nei relativi Regolamenti che dovranno essere adeguati alle indicazioni Federali.

Per quanto riguarda la Sezione Imprenditori Edili – ANCE, l'Unione procederà, d'intesa con la Sezione, all'armonizzazione del relativo Regolamento con le nuove disposizioni, in coerenza con gli accordi ANCE - Confindustria.

Alle presenti modifiche statutarie e alle relative conseguenze, si applica l'art. 35 del previgente Statuto. L'art.20 del nuovo Statuto trova applicazione per le future modifiche statutarie.

Regolamento dello Statuto

TITOLO I

RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L'adesione dei soci decorre dalla delibera favorevole del Consiglio di Presidenza.
2. La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio di Presidenza è comunicata a mezzo posta elettronica certificata all'interessato e, se positiva, a mezzo di posta elettronica, non certificata, all'indirizzo comunicato per la corrispondenza agli uffici dell'Unione, a tutti i soci effettivi.
3. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso reclamo, entro 10 giorni dalla comunicazione via posta elettronica certificata del rigetto, da parte da parte dell'impresa richiedente, formulato al Consiglio Generale, che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.
4. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio Speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione via posta elettronica certificata dell'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa dal Collegio Speciale dei Probiviri entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
5. Contro la delibera di ammissione è prevista la possibilità di ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, per i soli Soci effettivi, al Collegio Speciale dei Probiviri, da presentarsi nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° alinea. La decisione deve essere emessa dal Collegio Speciale dei Probiviri entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

Il rapporto associativo cessa per:

1. **Dimissioni:** da rassegnare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con il preavviso indicato nello Statuto; i contenuti e le modalità del rapporto associativo, ivi compreso il dovere di contribuzione, vengono peraltro mantenuti sino alla naturale scadenza del rapporto associativo.

2. **Recesso del socio:**

- a. per voto contrario a modifiche statutarie che incidano direttamente sui diritti del socio nei termini indicati dallo Statuto; in tal caso i contenuti e le modalità del rapporto associativo vengono mantenuti, compresa l'obbligazione contributiva, fino alla fine dell'anno solare in corso alla data della modifica statutaria;
- b. in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.

3. **Risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione:** senza possibilità di ricorso ai Proviviri, per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità ostative al mantenimento del rapporto associativo; la risoluzione unilaterale è deliberata dal Consiglio di Presidenza a maggioranza dei suoi componenti; al momento della comunicazione via posta elettronica certificata o via raccomandata con avviso di ricevimento della deliberazione unilaterale di cessazione del rapporto associativo, avviene la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri, con eccezione dell'obbligo contributivo, che permane fino al termine di naturale scadenza del rapporto.

4. **Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato:** il rapporto associativo si interrompe con la sentenza dichiarativa del fallimento. Il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento fino al passaggio in giudicato della stessa. Nel caso di altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il rapporto, di norma, non si estingue. Il Consiglio di Presidenza ha, tuttavia, la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

5. **Cessazione dell'attività aziendale.**

CAPO III - Sanzioni

Le sanzioni sono disciplinate dal presente Regolamento. Non possono essere irrogate sanzioni diverse da quelle indicate nel presente Regolamento né di misura maggiore a quanto in esso previsto. Il presente capo indica le sanzioni e la relativa graduazione.

1. **Censura del Presidente:** resa in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale.

2. **Sospensione dell'impresa associata:** deliberata dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente per una durata massima di 12 mesi, con permanenza, per tutta la durata della sospensione, degli obblighi contributivi verso l'Unione; la sospensione dai servizi può essere applicata, altresì, in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni.
3. **Decadenza dei rappresentanti dagli Organi associativi:** deliberata dal Collegio Speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta, ovvero dichiarata dallo stesso Organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica, ivi compresa l'immotivata inerzia, in caso di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare la perdita del completo inquadramento e il venire meno della posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante, quando necessaria per ricoprire la carica.
4. **Espulsione dell'impresa associata:** deliberata dal Consiglio Generale, con decisione presa a maggioranza qualificata, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari.
5. **Radiazione del rappresentante:** deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda, che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.
6. **Appellabilità:** avverso le sanzioni degli Organi, tranne ove espressamente esclusa la ricorribilità dal presente Regolamento, è sempre proponibile impugnazione davanti a un Collegio Arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli Organi; per le sanzioni comminate dal Collegio Speciale dei Probiviri è possibile procedere al Riesame con ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente Regolamento.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

CAPO I - Convocazione delle riunioni

1. Le convocazioni avvengono tramite comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata, di norma, per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno.
2. La documentazione oggetto di trattazione, tranne che per i documenti che vengono formati nell'Organo, può essere inviata, anche differita, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri Organi.
3. Il termine di preavviso per l'Assemblea è 10 (dieci) giorni e può essere ridotto a 5 (cinque) giorni in caso di urgenza; la riduzione del termine di preavviso per l'Assemblea non è applicabile in caso di Assemblea convocata per adempimenti elettorali, per l'approvazione di modifiche statutarie o per deliberare sulla proposta di scioglimento.
4. Il termine di preavviso per il Consiglio Generale e per il Consiglio di Presidenza è di 5 (cinque) giorni che può essere ridotto a 3 (tre) in caso di urgenza.
5. Il Presidente ha l'obbligo di convocare, in via straordinaria, gli Organi a fronte di richiesta motivata di convocazione secondo quanto disposto dal presente Capo del Regolamento di Attuazione.
6. L'Assemblea deve essere convocata, in via straordinaria, su richiesta motivata rivolta al Presidente da parte di almeno un quinto dei voti assembleari esercitabili.
7. Il Consiglio Generale deve essere convocato, in via straordinaria, a fronte di richiesta motivata, rivolta al Presidente, da almeno un quarto dei suoi componenti aventi diritto di voto, ovvero su specifica richiesta motivata formulata dai Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse all'esercizio delle funzioni ad essi affidate dallo Statuto.
8. Il Consiglio di Presidenza deve essere convocato, in via straordinaria, a fronte di richiesta motivata rivolta al Presidente da almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto di voto.
9. Gli Organi sono autoconvocati con le medesime frazioni di voto a fronte dell'inerzia del Presidente protratta per oltre 10 giorni dalla richiesta motivata.

10. Nei casi di convocazione straordinaria e di auto convocazione, la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa originale di ciascun delegato assembleare con l'indicazione dei voti spettanti nel caso dell'Assemblea, e, per il Consiglio Generale o il Consiglio di Presidenza, di ciascun componente che ne faccia richiesta.

11. L'Ordine del giorno può essere integrato:

- a) di iniziativa del Presidente: nel caso dell'Assemblea fino a 48 ore prima e, per il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza, fino a 24 ore prima; sono escluse, in ogni caso, integrazioni inerenti adempimenti elettorali, modifiche statutarie o deliberazioni inerenti lo scioglimento dell'Associazione;
- b) in apertura dei lavori, se richiesto o approvato: nel caso dell'Assemblea, dal 50% (cinquanta per cento) dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) dei voti totali; nel caso del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, da almeno la metà dei componenti presenti, con esclusione delle materie di cui alla precedente lettera a).

12. Ad inizio dell'anno solare il Presidente comunica un calendario delle riunioni ordinarie di Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza.

CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Quorum costitutivo degli Organi:

- a) Per l'Assemblea il quorum costitutivo previsto è pari ad almeno il 20% (venti per cento) dei voti complessivi esercitabili. Trascorsa un'ora, ovvero in una successiva specifica riconvocazione in seconda convocazione a distanza di almeno un'ora dalla prima, con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e delibere inerenti lo scioglimento, per i quali è sempre necessaria la soglia minima costitutiva del 20% (venti per cento) dei voti esercitabili, non è previsto alcun quorum costitutivo.
- b) Per il Consiglio Generale è previsto un quorum costitutivo pari ad almeno un quarto dei suoi componenti. Per gli adempimenti elettorali, le modifiche statutarie, le modifiche regolamentari e le deliberazioni inerenti lo scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
- c) Per il Consiglio di Presidenza è previsto un quorum costitutivo pari alla metà dei componenti.
- d) Nel calcolo del quorum, le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.
- e) Nel caso di Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza concorrono al quorum i componenti collegati in video-conferenza o audio-conferenza.

2. Le riunioni degli Organi sono presiedute e coordinate dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano di età.
3. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza sono attribuite al Direttore o ad altra risorsa individuata su proposta del Direttore all'interno della tecnostruttura associativa.
4. Spetta al Direttore, in qualità di Segretario degli Organi, comunicare le variazioni nella composizione degli Organi dell'Associazione.
5. La presenza nel Consiglio Generale e nel Consiglio di Presidenza non è mai delegabile.
6. Il componente che partecipi al Consiglio Generale a più titoli ha diritto ad un unico voto.
7. Negli Organi elettivi, e, in particolare, nel Consiglio Generale, nel Consiglio di Presidenza, nel Collegio dei Revisori dei Conti e nel Collegio dei Probiviri, nel momento in cui sia stata effettuata la nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti, l'Organo si insedia con piena capacità di deliberazione, con possibilità di progressivo completamento della sua composizione.
8. Sono ammessi inviti a specifiche e singole riunioni, in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.
9. Su proposta del Presidente, è possibile procedere all'inversione dei punti posti all'Ordine del Giorno, senza che sia necessario un voto di approvazione, fatta salva richiesta contraria che sia votata da almeno il 50% dei voti presenti in Assemblea, o da almeno il 50% dei componenti presenti per quanto riguarda il Consiglio Generale o il Consiglio di Presidenza.
10. E' ammesso lo svolgimento simultaneo dell'Assemblea in più sedi attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza; in tal caso la Segreteria e la Presidenza dell'Assemblea sono collocate presso la sede legale, con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.
11. Le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede legale.

12. Ciascun socio, in regola con i versamenti contributivi, ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione Generale; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

CAPO III – Deliberazioni: quorum deliberativi, modalità di voto e verbali

1. In Assemblea il quorum deliberativo generale è la maggioranza semplice dei voti presenti senza tenere conto di astenuti e schede bianche.
2. Nelle riunioni del Consiglio Generale il quorum deliberativo generale è la maggioranza semplice dei voti senza tenere conto di astenuti e schede bianche.
3. Nelle riunioni del Consiglio di Presidenza il quorum deliberativo generale è la maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche.
4. In tutte le deliberazioni degli Organi dell'Associazione le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.
5. Quorum deliberativi speciali
 - a) modifiche statutarie: perché possano ritenersi approvate le modificazioni statutarie in Assemblea occorre una maggioranza qualificata non inferiore al 55% (cinquantacinque per cento) dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) dei voti esercitabili; perché possano ritenersi approvate le proposte di modificazione statutaria o di modifica dei Regolamenti di Attuazione in Consiglio Generale, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) dei componenti totali aventi diritto di voto.
 - b) scioglimento: perché possa ritenersi approvata la deliberazione di scioglimento, questa deve ricevere in Assemblea il voto favorevole della maggioranza qualificata pari ad almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei voti esercitabili; in Consiglio Generale, la proposta di scioglimento, da portare successivamente in votazione all'Assemblea dei Soci, deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% (quindici per cento) dei componenti totali aventi diritto di voto.
6. Modalità di votazione
 - a) E' inderogabile procedere a scrutinio segreto nel caso di votazioni concernenti persone; tuttavia, $\frac{1}{4}$ (un quarto) dei voti presenti in Assemblea e, nel caso di riunioni del Consiglio Generale o del Consiglio di Presidenza, $\frac{1}{4}$ (un quarto) dei componenti presenti, può chiedere l'utilizzo dello scrutinio segreto anche

per altre deliberazioni, ad esclusione di quelle inerenti il bilancio preventivo, consuntivo, le modifiche statutarie e lo scioglimento.

- b) Nel caso di votazioni a scrutinio segreto è opportuno procedere al frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la effettiva segretezza. Il frazionamento viene effettuato dal Direttore Generale.
- c) Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto, in ogni caso non superiore ad un'ora per Assemblea e a 15 (quindici) minuti per tutti gli altri Organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'Organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione.
- d) In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione.
- e) Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del Consiglio Generale.
- f) Le votazioni a scrutinio palese si svolgono per alzata di mano, con chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti.
- g) Nelle riunioni di Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza, in caso di votazioni a scrutinio palese che portino a un risultato di parità, il Presidente può chiedere di esercitare il c.d. "casting vote" e, in tale caso, il voto del Presidente vale doppio.
- h) In caso di deliberazione assembleare inerente modifiche statutarie o la proposta di scioglimento dell'Associazione, il Presidente decide se procedere all'appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure al voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti.
- i) E' possibile la partecipazione alle deliberazioni in video e audio conferenza, sia alle riunioni assembleari, sia alle riunioni degli altri Organi associativi. In tal caso, i soci/componenti collegati possono partecipare esclusivamente alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di specifiche modalità idonee a garantire la segretezza del voto.
- j) La proclamazione degli eletti avviene in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite da ciascuno.
- k) Ogni riunione degli Organi deve essere oggetto di specifica verbalizzazione espressa in forma sintetica. E' possibile, su richiesta, l'utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci, riuniti in Assemblea, o dei componenti partecipanti al Consiglio Generale o al Consiglio di Presidenza.
- l) I verbali del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza sono approvati in apertura della seduta successiva.

- m) I verbali dell'Assemblea sono consultabili presso la sede legale dell'Associazione. La consultazione è ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi e in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale.
- n) La consultazione dei verbali del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza è possibile per tutti i componenti in carica nei rispettivi Organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti. In caso di assenza alla riunione è sempre possibile procedere alla consultazione per il relativo verbale.
- o) Il rilascio di eventuali estratti dei verbali delle riunioni degli Organi avviene a cura del Direttore.

CAPO IV - Referendum per modifiche statutarie

E' possibile procedere a modifiche statutarie attraverso la procedura di Referendum, con le maggioranze indicate in Statuto.

Il Referendum deve essere indetto dal Presidente, su proposta del Consiglio Generale.

La comunicazione del Referendum deve indicare il giorno, l'ora e il luogo nel quale avverrà lo scrutinio dei voti e la nomina di due scrutatori.

Perché possa ritenersi valida la deliberazione referendaria, debbono decorrere almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio dei voti.

I quesiti referendari inviati a ciascun associato devono essere accompagnati da una relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a Referendum, nonché i quesiti referendari, formulati in modo chiaro e semplice, in modo tale da consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative in appositi spazi indicati nelle schede inviate a ciascun socio.

In occasione del Referendum, ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea. La data di riferimento per determinare i voti assegnati a ciascun socio è il giorno antecedente quello dell'invio dei quesiti referendari.

Sono validamente espressi tutti i voti pervenuti presso l'Associazione con le modalità indicate nella comunicazione dell'avvio del referendum entro l'ora antecedente l'inizio dello scrutinio.

TITOLO III

CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Le cariche associative sono gratuite. Una comprovata situazione difforme costituisce causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a) Il Presidente può restare in carica al massimo per quattro anni, senza possibilità di ulteriori rielezioni.
 - b) I Vice Presidenti, i componenti il Consiglio di Presidenza e gli Organi di controllo possono restare in carica al massimo per 8 (otto) anni consecutivi, con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, si procede, per la ricomposizione del Consiglio di Presidenza, ad elezioni suppletive nel Consiglio Generale; in tutti gli altri Organi o articolazioni interne, vi è possibilità di procedere tramite subentro del primo dei non eletti, cooptazione mediante votazione o di mantenere il seggio vacante; in caso di subentro da parte del primo dei non eletti, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa; in caso di parità di anzianità associativa il non eletto più anziano di età.

CAPO II – Requisiti di accesso

1. In caso di concorso alle cariche di Presidente o di Vice Presidente non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice Etico e dei Valori Associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'Organizzazione confederale, nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì essere candidati coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro,

nonché coloro che abbiano incarichi politici o di nomina politica, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

3. Per i Probiviri e i Revisori Contabili non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
4. La verifica delle candidature è effettuata da parte del Collegio Speciale dei Probiviri.

CAPO III – Decadenza dagli Organi

1. In assenza di dimissioni volontarie, è prevista la decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'Organo di appartenenza nel caso in cui manchi o venga a mancare il requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o, per coloro che vi sono tenuti, del completo inquadramento; per il Presidente e i Vice Presidenti la decadenza è deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri.
2. La decadenza automatica interviene, ed è accertata e dichiarata dall'Organo di appartenenza e comunicata dal Segretario dell'Organo, dopo 3 assenze consecutive non giustificate o in caso di mancata partecipazione, non giustificata, alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non è ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.
3. Il Collegio Speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali che rendano impossibile la prosecuzione dell'incarico da parte del componente un Organo associativo.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è un comportamento associativo virtuoso, a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; è facoltà del Collegio Speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati, in forma riservata, ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio Speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

TITOLO IV

ELEZIONI DEGLI ORGANI

CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli Organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

1. La modalità preferenziale per la formazione delle liste di candidati è l'espressione di auto candidature dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.
2. Per i Probiviri e i Revisori contabili le candidature vengono raccolte attraverso la base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire, in particolare per il ruolo di Revisori Contabili. E' auspicabile che i Probiviri possano essere scelti tra un novero di soggetti rappresentanti di imprese dotati di particolari caratteristiche di affidabilità e di esperienza associativa.
3. In caso di mancanza di requisiti, le candidature sono escluse dalle liste elettorali con delibera del Collegio Speciale dei Probiviri; in tal caso, il candidato escluso può presentare ricorso ai restanti Probiviri.
4. I candidati debbono essere in numero superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità si può procedere alla predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.
5. Per l'elezione dei componenti gli Organi Direttivi e dei Probiviri il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire. Di norma, fatte salve diverse specifiche indicazioni del presente Regolamento, il numero delle preferenze esprimibili non può superare i 2/3 (due terzi) degli eligendi.
6. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.
7. L'elezione dei Revisori Contabili prevede la votazione dei tre candidati Revisori Contabili e di due Revisori Contabili Supplenti. Ciascun socio ha diritto ad esprimere fino ad un massimo di tre preferenze. Risultano eletti Revisori Contabili i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e Revisori Contabili Supplenti i successivi candidati, in ordine di preferenze raccolte.

CAPO II – Procedura per l'elezione del Presidente

1. La Commissione di Designazione incaricata delle consultazioni per l'elezione del Presidente, che potrà, ove necessario, attivare anche uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporrà un calendario di incontri comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 5 (cinque) date d'incontro. Oltre all'audizione personale dei soci, sono ammesse modalità alternative - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate, lettere personali. Non sono accettati i fax.
2. E' ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione di Designazione anche con la presenza di 2 (due) soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione con un ulteriore Past Presidente, procedendo a ritroso.
3. La Commissione di Designazione indica il componente che in Consiglio Generale dà lettura della relazione dei lavori.
4. Il candidato o i candidati hanno la possibilità di effettuare dichiarazioni programmatiche prima dell'espressione del voto in Consiglio Generale.
5. In caso di unico candidato si procede inderogabilmente a scrutinio segreto, con una scheda recante l'espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di Designazione.
6. In caso di due o più candidati si procede alla predisposizione di schede con i nominativi dei candidati elencati in ordine alfabetico.
7. La Commissione di Designazione propone al voto del Consiglio Generale al massimo 3 (tre) candidati.
8. Nel caso in cui, alla prima votazione, non si raggiunga il quorum richiesto:
 - a) in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di Designazione si intende respinta;
 - b) in caso di 2 candidati, si procede con la ripetizione immediata della votazione e le proposte si intendono entrambe respinte se non si raggiunge il quorum per nessuno dei due candidati;
 - c) in caso di 3 candidati, si procede con il ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Le proposte si intendono entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;

- d) in caso di risultato di parità tra voti favorevoli e contrari in caso di unico candidato, ovvero risultato di parità tra 2 candidati, si procede alla ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, si procede con la convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Le proposte si intendono respinte alla terza votazione, laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
9. In caso di bocciatura della candidatura o delle candidature proposte dalla Commissione di Designazione, questa riprende le consultazioni rimanendo in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, si procede alla formazione di una nuova e diversa Commissione di Designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo Statuto.
10. In Assemblea si vota il candidato Presidente designato dal Consiglio Generale a scrutinio segreto. La scheda di voto deve recare l'espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato.
11. Non è ammessa, in ogni caso, la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.
12. In caso di voto negativo dell'Assemblea, la Commissione di Designazione resta in carica e riparte con le consultazioni e le audizioni per un secondo mandato. Nel caso in cui anche a seguito del secondo mandato, l'Assemblea si esprima negativamente sul Presidente designato, si procede all'insediamento di una nuova Commissione di Designazione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in Consiglio Generale.
13. In caso di mancato raggiungimento del mero quorum deliberativo dell'Assemblea - caso diverso dal voto contrario - la proposta della Commissione di Designazione, non si intende respinta ed è necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo tale Assemblea è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

CAPO III – Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti

1. Il Presidente designato dal Consiglio Generale, prima dell'Assemblea elettiva, individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del Consiglio Generale.
2. Il Consiglio Generale delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato, senza possibilità di integrazione della lista dei Vice Presidenti. Nella medesima seduta il Presidente propone il programma di attività che viene votato dal

Consiglio Generale con votazione a scrutinio segreto contestuale a quella dei Vice Presidenti, per approvazione/non approvazione del programma proposto dal Presidente.

3. L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

TITOLO V

PROBIVIRI

CAPO I - Collegio Arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

1. Il Collegio Arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 (sessanta) giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 (dieci) giorni dalla loro comunicazione.
2. Il ricorso deve contenere una sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, l'indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio Speciale.
3. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dell'Associazione. L'importo del deposito cauzionale è stabilito dal Collegio Speciale in una misura pari a una cifra compresa tra il 20% (venti per cento) e il 50% (cinquanta per cento) del contributo associativo minimo. Nel caso in cui non sia ancora intervenuta la determinazione del Collegio Speciale, il contributo è determinato nella misura del 20% (venti per cento) del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
4. Tramite la segreteria del Collegio dei Probiviri si procede alla notifica del ricorso alla controparte, all'indirizzo di posta elettronica certificata o tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Contestualmente viene richiesta la nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 (dieci) giorni successivi; i casi di rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
5. Il Proboviro ha la possibilità di rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali, nonché nei casi previsti dal Codice di procedura civile in tema di astensione del giudice (art.51 c.p.c.); è possibile procedere alla ricusazione di ciascun Proboviro nei casi e con le modalità previste per i giudici civili dal Codice di procedura civile (art.52 c.p.c.), con decisione spettante al Collegio Speciale.

La presentazione di un'istanza di ricsuzione per fini prettamente dilatori o basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

6. Il Presidente del Collegio Arbitrale viene nominato da parte dei 2 (due) Probiviri nominati dalle parti tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea. In caso di dissenso, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale avviene tramite richiesta al Presidente del Tribunale di Savona che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
7. La formale costituzione del Collegio Arbitrale, che ha sede presso l'Associazione che ne cura la Segreteria, avviene non oltre i 10 (dieci) giorni successivi alla designazione del Presidente, con l'apertura della fase istruttoria.

CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. Il Collegio Arbitrale agisce nella procedura e nell'acquisizione dei mezzi istruttori con piena discrezionalità, potendo disporre audizioni ed esibizione di documenti. Le comunicazioni tra il Collegio Arbitrale e le Parti vengono curate dalla Segreteria del Collegio presso la sede dell'Unione Industriali della provincia di Savona.
2. Il Collegio Speciale dei Probiviri di Confindustria viene informato dalla Segreteria del Collegio Arbitrale della controversia e, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio Arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione della controversia stessa.
3. La decisione del Collegio Arbitrale è emessa, anche a maggioranza, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili dalle parti per ulteriori 30 (trenta) giorni. In caso di decisione presa a maggioranza è facoltà del Proboviro dissenziente non sottoscrivere il Lodo ovvero chiedere di inserire le motivazioni di dissenso nel Lodo.
4. Trascorso il termine massimo per la decisione, a meno di proroga concessa concordemente dalle Parti, la Parte interessata può attivarsi per richiedere la caducazione degli atti compiuti.
5. Il Lodo è comunicato tramite la Segreteria del Collegio Arbitrale costituita presso l'Unione alle parti interessate entro 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione. La comunicazione avviene tramite posta elettronica certificata ovvero raccomandata con avviso di ricevimento o con raccomandata a mano. In caso di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata il termine di dieci giorni per l'effettuazione della comunicazione viene computato tenendo conto del momento della spedizione.

6. E' facoltà appellare il Lodo al Collegio Arbitrale dei Probiviri Confederali con presentazione del ricorso alla Segreteria dei Probiviri di Confindustria entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data della comunicazione del Lodo.
7. Nel caso di errori materiali o di calcolo è possibile la correzione materiale del Lodo Arbitrale su istanza di parte ovvero d'ufficio da parte del Collegio.

CAPO III - Collegio Speciale: composizione, funzioni e procedura

1. Il Collegio Speciale è composto da almeno 3 (tre) Probiviri. I componenti del Collegio Speciale non possono essere nominati arbitri di parte per la risoluzione di una controversia interna, ma possono essere nominati quale Presidente del Collegio Arbitrale.
2. Il Collegio Speciale interviene, di norma, su impulso degli Organi direttivi. Il Collegio Speciale agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia degli Organi.
3. Il Collegio Speciale può chiedere l'intervento del Collegio Speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento dell'Associazione.
4. Il Collegio Speciale ha le seguenti funzioni:
 - a) rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche, che è vincolante nel caso del Presidente;
 - b) interpreta la normativa interna dell'Associazione;
 - c) dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico;
 - d) vigila a presidio generale della vita associativa;
 - e) esamina i ricorsi sulle domande di adesione.
5. Le decisioni del Collegio Speciale possono essere impugnate non oltre 20 (venti) giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di Riesame, che decide a maggioranza nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricezione del ricorso.
6. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di Riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio Speciale è di 10 (dieci) giorni dalla loro comunicazione.
7. L'impugnazione dinanzi al Collegio di Riesame non ha effetto sospensivo, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

CAPO IV – Sospensione dei termini procedurali e segreteria

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno
2. La Segreteria dei Probiviri e dei Collegi Arbitrale, Speciale e di Riesame è assegnata al Direttore, o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata dal Direttore d'intesa con il Collegio. La Segreteria raccoglie, in un volume quadriennale, i Lodi emessi, distinti tra Collegi Arbitrali e Collegi Speciali o di Riesame.

TITOLO VI

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

CAPO I – Sezioni Merceologiche, Gruppi Territoriali, Commissioni di Studio

Le imprese associate sono raggruppate, in base alle attività che esercitano, in Sezioni di categoria per rami di attività, denominate Sezioni Merceologiche, ovvero semplicemente Sezioni.

Le imprese associate sono, altresì raggruppate, in base al Comune nel quale sono collocate in Sezioni o Gruppi Territoriali.

La costituzione e il funzionamento dei Gruppi Territoriali è definita in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale. Le imprese che hanno sede in più aree territoriali saranno iscritte in tutti i Gruppi Territoriali corrispondenti ed avranno obblighi e diritti relativi ai singoli Gruppi Territoriali in cui sono iscritte.

Per la costituzione di una Sezione merceologica occorrono almeno tre soci esercenti un ramo di attività eguale od affine. La costituzione deve essere approvata dal Consiglio Generale.

Le imprese che esercitano contemporaneamente distinti rami di industria, saranno iscritte nelle Sezioni corrispondenti ed avranno obblighi e diritti relativi alle singole Sezioni cui sono iscritte.

Può inoltre essere costituita una Sezione Industrie Varie, alla quale saranno assegnate imprese esercenti industrie per le quali non si raggiunge il minimo necessario per costituire una loro Sezione.

Le Sezioni si propongono in particolare i seguenti scopi:

- a) eleggere il Presidente di Sezione in Assemblea, conferendo allo stesso la rappresentanza degli interessi particolari della Sezione nell'ambito del Consiglio Generale;
- b) perseguire i fini statutari nell'ambito dei particolari problemi della specifica attività industriale, nel rispetto ed in armonia con gli interessi generali;
- c) promuovere l'adesione all'Unione Industriali di tutte le imprese della provincia esercenti lo stesso ramo di attività;
- d) promuovere l'attiva partecipazione alla vita associativa ed ai problemi della categoria industriale da parte degli appartenenti alle singole Sezioni.

Il Presidente dell'Unione Industriali, sentito il Consiglio di Presidenza o il Consiglio Generale, può nominare Commissioni Consultive o Gruppi di Lavoro per l'approfondimento di specifici problemi. Le Commissioni Consultive o i Gruppi di Lavoro possono avere carattere permanente o limitato all'incarico loro conferito, secondo le disposizioni dell'Organo che le ha istituite.

CAPO II – Regolamento e funzionamento delle Sezioni e dei Gruppi

Ogni Sezione e ogni Gruppo provvederà a dotarsi di un proprio regolamento che non sia in contrasto con le norme dello Statuto e del presente Regolamento e che dovrà essere approvato dal Consiglio di Presidenza dell'Unione e successivamente ratificato dal Consiglio Generale.

L'Assemblea di ogni Sezione e ogni Gruppo sarà convocata ogni quadriennio degli anni pari, in occasione del rinnovo del Consiglio Generale dal Presidente dell'Unione, per procedere alla nomina del Presidente della Sezione e di altri eventuali organismi previsti dai singoli regolamenti.

Le modalità di convocazione, deliberazione, nomina degli Organi, operatività delle Sezioni e dei Gruppi sono disciplinati dai singoli Regolamenti e, per quanto non previsto, si applica estensivamente in via analogica quanto disposto dallo Statuto dell'Unione e dal presente Regolamento di Attuazione.

Per la validità e le deliberazioni delle Assemblee di Sezione o Gruppo si osservano le norme stabilite per l'Assemblea Generale dell'Unione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria di Sezione o Gruppo dovrà essere spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di Assemblea Straordinaria di Sezione o Gruppo il termine per la convocazione potrà essere ridotto fino a un massimo di tre giorni, per motivi di urgenza.

TITOLO VII

FONDO COMUNE, BILANCI, PERSONALE

CAPO I – Esercizio Sociale e Bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato e approvato dal Consiglio di Presidenza il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente, da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Generale e alla finale approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori Contabili. L'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo deve avvenire entro i termini indicati nello Statuto e nel presente Regolamento di Attuazione.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

Nel caso in cui sia stato affidato al Collegio dei Revisori Contabili il compito del controllo contabile dell'Associazione, la revisione del bilancio viene svolta dal Collegio dei Revisori Contabili.

In ogni caso il bilancio dovrà essere presentato al Collegio dei Revisori Contabili almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea e dovrà essere depositato presso i locali della Presidenza dell'Unione Industriali almeno quindici giorni prima della riunione ordinaria del Consiglio Generale volta all'esame e all'approvazione del bilancio consuntivo, nonché della riunione dell'Assemblea destinata a votare in via definitiva il bilancio consuntivo.

CAPO II – Personale

Gli uffici dell'Unione Industriali sono retti da un Direttore Generale nominato secondo quanto previsto in Statuto.

Il trattamento economico e le sue variazioni sono decise dal Consiglio di Presidenza nell'ambito delle proprie attribuzioni di bilancio.

Il Direttore Generale, salvo quanto previsto specificamente dallo Statuto, è di diritto Segretario di ogni Organo e corpo deliberativo ed esecutivo dell'Unione.

Tale funzione, in caso di sua assenza od impedimento può essere delegata ad altro componente la tecnostruttura dell'Unione.

Dal Direttore Generale dipendono gli uffici e disciplinarmente tutto il personale, il quale è assunto dal Consiglio di Presidenza su proposta del Direttore Generale. Il trattamento economico dei dirigenti e la promozione a tale categoria, nonché il trattamento e le promozioni del restante personale vengono stabilite dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Direttore Generale.

Il Direttore Generale e il personale non possono esercitare professioni, né avere altri impieghi o assumere cariche o altri incarichi senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Presidenza, che successivamente dà informativa al Consiglio Generale alla prima riunione ordinaria.

Codice Etico e dei Valori Associativi

PREMESSA

I mutamenti dello scenario economico, sociale e ambientale impongono un aggiornamento dell'impianto etico e valoriale di Confindustria in grado di orientare e supportare il sistema e le imprese aderenti nei necessari processi di evoluzione e sviluppo a livello globale.

Il quadro di riferimento per l'elaborazione del presente documento deriva da un confronto con le *best practice* a livello internazionale e nazionale, che ha tenuto in particolare considerazione gli standard e gli schemi metodologici di riferimento in essere e, soprattutto, in ottica prospettica.

Il Codice Etico e dei Valori Associativi (il Codice) nasce, quindi, per aggiornare, integrare e rafforzare il sistema etico-valoriale di Confindustria e dotarla di una piattaforma strategica, volta a sollecitare un confronto con tutte le parti interessate e tesa a costruire una traiettoria di sviluppo coerente e sostenibile per l'intero Sistema.

E' altresì cruciale riaffermare quanto il rigoroso rispetto degli strumenti di verifica e di garanzia della legalità sia imprescindibile patrimonio del Sistema.

Il Codice costituisce l'insieme dei valori, dei principi e degli impegni che rappresentano il riferimento per tutto il Sistema Confederale, orientandone e guidandone l'attività coerentemente con la *vision* di Confindustria definita nello Statuto:

"Confindustria partecipa al processo di sviluppo della società italiana contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese".

In questo quadro, Confindustria rappresenta il punto di riferimento per le forze imprenditoriali del Paese, assicurando un senso di solida identità ai propri associati, garantendo un'efficace rappresentanza a tutti i livelli e in tutte le sedi ed erogando efficienti servizi specifici all'attività di impresa.

Nel suo operato Confindustria si ispira ai più elevati standard etici, coniugando rispetto e difesa del principio di legalità e piena assunzione di responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate, secondo una prospettiva integrata e strategica.

Il Codice si compone dei seguenti tre elementi:

- a) Carta dei valori e dei principi
- b) Carta degli impegni (nei confronti degli *Stakeholder*)
- c) Codice di condotta

Il presente documento assume come perimetro di riferimento:

- d) il sistema confederale nel suo complesso
- e) le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli
- f) gli imprenditori associati
- g) gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- h) gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni.

CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI

La Carta dei valori e dei principi individua i cardini fondamentali in grado di definire gli standard etici del sistema e di fissare le coordinate comportamentali per tutte le sue componenti coerentemente con la *vision* confindustriale.

1. Rappresentanza

Confindustria rappresenta e promuove, in modo unitario, organico e strategico, gli interessi delle imprese a tutti i livelli, in una logica di rispetto e riconoscimento reciproco, pari dignità, valorizzazione e sintesi delle differenze. Confindustria deve essere il punto di riferimento imprescindibile, in ambito nazionale e internazionale, per la definizione di politiche industriali dirette a contribuire in maniera decisiva allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese.

2. Identità associativa

Confindustria fonda la propria identità associativa sul libero mercato e sulla centralità della imprenditorialità e dell'impresa. Tre elementi che, attraverso corretti ed equilibrati meccanismi competitivi, garantiscono l'innovazione e la creazione diffusa di valore e determinano le premesse per il perseguimento del bene comune, in un quadro di saldi riferimenti etici e di rispetto e difesa della legalità.

3. Responsabilità

Fare impresa impone una tensione ideale e morale indispensabile per affrontare le sfide dello sviluppo e del mercato. In quest'ottica, la responsabilità per le decisioni assunte, per le attività intraprese e per gli impatti generati rappresenta uno degli elementi imprescindibili su cui incentrare la definizione e l'implementazione di politiche e azioni orientate alla sostenibilità, all'innovazione e alla competitività del Paese. Tale principio comprende anche la responsabilità di rispettare gli impegni verso i differenti *Stakeholder*.

4. Legalità e regole associative

Il principio di legalità e il rispetto delle regole sono il fondamento di tutto il Sistema Confederale. Confindustria assicura e promuove, al proprio interno e in tutte le comunità in cui opera, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile. Garantisce, inoltre, la tutela e la salvaguardia della propria funzionalità, reputazione, immagine e decoro.

5. Accountability

Confindustria considera essenziale, a ogni livello associativo, imprenditoriale e istituzionale, la necessità di rendere conto a tutti i portatori di interessi delle decisioni assunte, delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti. Sostiene, promuove e sollecita, in ogni ambito, l'adozione di forme sistematiche e periodiche di *reporting*, anche attraverso soluzioni innovative di comunicazione e condivisione delle informazioni.

6. Etica e trasparenza

Confindustria è consapevole che dove non esistono etica e trasparenza non c'è possibilità di sviluppo per una sana attività economica e una libera e consapevole società civile. Confindustria orienta la propria azione, sia nei rapporti associativi, sia nei confronti degli *Stakeholder*, secondo comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su integrità, correttezza, lealtà, equità, imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio, chiarezza delle posizioni assunte e dei meccanismi decisionali e attuativi adottati, e assenza di conflitti di interesse.

7. Sostenibilità, innovazione, competitività

La sostenibilità è la via per perseguire, in maniera integrata, obiettivi di ordine economico, sociale e ambientale. Confindustria ribadisce che una maggiore competitività del nostro Paese sui mercati internazionali dipende, in particolare, dalla forza creativa e innovativa delle imprese, in grado di coniugare crescita economica, coesione sociale nei territori e protezione del capitale naturale. Questo approccio, volto a un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, a un incremento della loro produttività e a una forte differenziazione sui mercati, consente di realizzare processi di creazione del valore sostenibili nel tempo, a vantaggio dell'intera collettività.

8. Relazioni con gli *Stakeholder*

Confindustria persegue e contribuisce alla realizzazione di avanzate politiche economico-sociali attraverso la definizione di processi partecipati e condivisi tra imprese, soggetti pubblici e società civile. Confindustria riconosce gli interessi degli *Stakeholder*, ne rispetta le attese e, mediante l'ascolto, il dialogo, il confronto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle relazioni, s'impegna a sviluppare iniziative progettuali mirate, condivise e coerenti.

9. Sistema

Confindustria agisce come fulcro di un sistema di relazioni, collaborazioni e *networking* ad ogni livello, locale, nazionale e internazionale, finalizzato a realizzare la condivisione di risorse, lo scambio di competenze e di conoscenze, l'attivazione di sinergie e il raggiungimento di obiettivi e traguardi condivisi per lo sviluppo delle imprese e a beneficio del Paese.

CARTA DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA (NEI CONFRONTI DEGLI *STAKEHOLDER*)

La Carta degli impegni chiama Confindustria a una forte attenzione verso le prerogative degli *Stakeholder* e identifica un percorso di interazione, confronto e collaborazione con i differenti portatori di interessi.

Al contempo, chiede, per alcune categorie chiave (in primo luogo gli associati), atteggiamenti e orientamenti in linea con i valori, i principi e gli impegni di Confindustria.

1. Imprese (associate e non associate)

Le imprese sono, per definizione, il luogo dell'innovazione e il fattore trainante della ricchezza, non solo materiale, ma anche culturale e civile, di un Paese. Confindustria, come principale organizzazione rappresentativa delle imprese nazionali, ha, dunque, un ruolo cruciale.

Confindustria agisce e svolge la propria attività nell'interesse primario delle imprese associate. Inoltre, nella propria azione a supporto delle imprese, assicura pari dignità, ascolto e dialogo, trasparenza e coinvolgimento, apprezzamento, riconoscimento, rispetto e sintesi degli interessi.

2. Universo associativo

Confindustria persegue gli scopi istituzionali mediante la piena valorizzazione delle relazioni con le Associazioni di territorio e di settore e con gli altri soggetti che rientrano nel perimetro del Sistema associativo. L'attività di Confindustria nei loro confronti si basa sui criteri di condivisione, cooperazione, vicinanza e trasparenza.

Al contempo, per garantire uniformità e coerenza di comportamenti e un'azione caratterizzata dai più elevati standard etici, Confindustria richiede agli associati comportamenti in linea con i propri valori e principi.

Tutti gli associati devono partecipare e contribuire alla vita associativa e operare nell'esclusivo interesse dell'organizzazione di appartenenza, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano lederne l'unità, tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro, impegnandosi a rimettere il proprio mandato, o ad autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il Sistema nelle sue varie articolazioni.

3. Risorse umane

Proprio in ragione del fondamentale ruolo di Confindustria come agente di cambiamento nel Paese, il contributo delle sue risorse umane è essenziale.

Confindustria assicura ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento. Confindustria prevede, altresì, la formazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e dei talenti dei propri dipendenti e collaboratori, favorendone, in questo modo, la crescita personale e professionale.

Infine, si attende dai propri associati comportamenti in linea con le politiche a favore della promozione del capitale umano qui delineate.

In parallelo, Confindustria richiede ai propri dipendenti e collaboratori un comportamento improntato a piena lealtà, correttezza, integrità, fedeltà, in coerenza con i doveri previsti dal loro ufficio.

4. Istituzioni ed Enti (nazionali e internazionali)

Il Sistema Confederale si rapporta, a differenti livelli e in relazione ai temi affrontati, con Enti e Istituzioni, nel rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative.

Confindustria si propone come interlocutore rappresentativo, autorevole, costruttivo, affidabile, indipendente e autonomo, in grado di collaborare con le Istituzioni e gli Enti, in ambito locale, nazionale e internazionale, per la definizione di innovative politiche economiche e di sviluppo, nell'interesse delle imprese e delle diverse comunità coinvolte.

5. Parti sociali

Confindustria si propone come interlocutore fattivo, leale e affidabile delle parti sociali sui temi del lavoro e delle relazioni industriali, della competitività, dello sviluppo, a livello aziendale, territoriale, nazionale e internazionale.

Si tratta di interpretare e affrontare assieme, in modo costruttivo, i cambiamenti di scenario, che richiedono un approccio sistemico e responsabile, finalizzato ad una condivisione progettuale su sfide di cruciale rilevanza per le singole aziende, i territori, i settori produttivi e l'intero Paese.

6. Sistema Paese (economia, cultura, scienza, politica e società)

Il sistema delle imprese è fattore di sviluppo imprescindibile per il Sistema Paese nel suo complesso. Confindustria svolge, dunque, un ruolo centrale nella costruzione di percorsi comuni di sviluppo e crescita. Per questo, interagisce, collabora e condivide, nel pieno rispetto degli specifici ambiti di autonomia e influenza, obiettivi, risorse, competenze, esperienze, iniziative con il mondo dell'economia e della finanza, della cultura e della ricerca, della scienza e della tecnologia, della politica, dell'informazione e della società civile.

7. Comunità e territorio

In una logica di *corporate citizenship*, il ruolo delle imprese per lo sviluppo dei territori e delle comunità in cui sono inserite è cruciale. In parallelo, la crescita e la competitività delle imprese stesse dipendono dalla qualità dei sistemi territoriali locali.

Confindustria, nelle sue varie articolazioni, esercita un presidio attivo dei processi di dialogo e confronto con tutte le componenti delle comunità di riferimento e del territorio, al fine di costruire innovazioni di sistema che sappiano porre a sintesi le diverse istanze e gli interessi, per contribuire al bene comune attraverso modelli di sviluppo sostenibili.

8. Ambiente

Confindustria ritiene il capitale naturale, ossia le risorse ambientali e i servizi forniti dagli ecosistemi, *asset* fondamentale per un equilibrato sviluppo delle imprese e dei territori. L'eco-efficienza e la *green economy* sono fattori di successo e competitività nel confronto in atto sui mercati internazionali; le imprese, attraverso un'attenta e innovativa gestione, possono non solo ridurre i propri impatti, ma avere anche un effetto rigenerativo sull'ambiente.

Confindustria promuove, quindi, prassi manageriali avanzate, in modo da favorire prevenzione, riciclo e recupero delle risorse e una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

CODICE DI CONDOTTA

Il Codice Etico e dei Valori Associativi, nelle sue diverse componenti, rappresenta il quadro di riferimento per la vita dell'intero sistema associativo.

Sottoscrivendo il Codice Etico e dei Valori Associativi, le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli, gli imprenditori associati e i dipendenti ne rispettano e promuovono i valori, i principi e gli impegni verso i differenti *Stakeholder*.

Inoltre, le diverse Associazioni sono chiamate a recepire il Codice Etico e dei Valori Associativi e ad adottare comportamenti conseguenti.

Il quadro etico-valoriale rappresentato dal Codice Etico e dei Valori Associativi impone obblighi e requisiti coerenti ai seguenti attori del sistema:

- Imprenditori associati
- Imprenditori che rivestono incarichi associativi
- Imprenditori che rappresentano il Sistema in organismi esterni
- Dipendenti.

Imprenditori associati

Come componenti fondativi del sistema confederale, gli imprenditori associati devono comportarsi secondo i più elevati standard etici, in piena coerenza con i valori, i principi e gli impegni affermati nel Codice Etico e dei Valori Associativi.

Pertanto, con riferimento all'attività d'impresa, si impegnano ad assicurare:

- a) in tutte le comunità in cui operano, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile;
- b) il proprio contributo allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese, attraverso processi innovativi volti alla creazione diffusa di valore, alla promozione del bene comune e alla affermazione di modelli d'eccellenza;
- c) ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento, in grado di favorirne lo sviluppo umano e professionale;
- d) in ogni contesto, comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato;
- e) che, nei processi di *vendor rating*, vengano promossi criteri di ordine etico, sociale e ambientale;
- f) nei rapporti con Enti, Istituzioni, partiti politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati, correttezza, indipendenza, integrità e rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative;
- g) nella gestione ambientale, prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

Nella vita associativa, gli imprenditori si impegnano ad assicurare:

1. una forte e attiva partecipazione, contribuendo al corretto e ordinato svolgimento della vita e delle attività del sistema, in piena integrità ed autonomia;
2. di operare nell'esclusivo interesse dell'Associazione, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano ledere l'unità e tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro. Ciò implica che si debba contribuire al dibattito associativo, garantendo una efficace risoluzione delle questioni all'interno del sistema confederale;
3. un comportamento responsabile ed equilibrato, evitando situazioni di conflitto di interesse e l'assunzione di incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano metterne in pericolo l'indipendenza, la correttezza, l'integrità e l'autonomia di giudizio, a danno, perciò, del sistema confederale. Inoltre, in una logica di piena trasparenza e correttezza, si impegnano a comunicare preventivamente alle Associazioni del sistema altre diverse adesioni ad organizzazioni non concorrenti;
4. una piena e tempestiva comunicazione di ogni condizione suscettibile di modificare i rapporti con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Imprenditori che rivestono incarichi associativi

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza nei comportamenti personali, professionali ed associativi ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice Etico e dei Valori Associativi.

In questo quadro, laddove si svolga una competizione elettorale, essa diviene primo momento di riscontro della coerenza dei candidati rispetto ai più elevati standard etici, che caratterizzano l'intero sistema associativo.

I candidati si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie e richieste dagli Organi competenti e nelle sedi deputate dell'organizzazione di appartenenza.

Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rivestono incarichi associativi si impegnano a:

1. operare esclusivamente secondo un partecipe spirito di servizio, senza avvalersi della propria posizione per l'ottenimento di vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite;
2. mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e responsabilità nei confronti del sistema, degli associati e delle Istituzioni, evitando di assumere incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano generare conflitti di interesse;
3. fare un uso riservato e limitato alle prerogative del proprio ruolo associativo, delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle cariche ricoperte;
4. trattare gli associati secondo una logica di rispetto, riconoscimento e pari dignità, a prescindere da dimensioni e settori di appartenenza, puntando a valorizzare peculiarità e differenze;
5. mantenere, con le forze politiche, un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo, laddove opportuno, informazioni funzionali al pieno e corretto svolgimento dell'attività legislativa ed amministrativa;
6. coinvolgere gli Organi preposti dell'organizzazione di appartenenza e, a seconda delle diverse istanze considerate, i differenti *Stakeholder*, mediante meccanismi decisionali e attuativi partecipati, fondati su ascolto, dialogo, confronto, coinvolgimento e valorizzazione delle relazioni con i portatori di interessi;
7. rimettere il proprio mandato, o autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il Sistema, nelle differenti articolazioni, e per la sua immagine.

Imprenditori che rappresentano il Sistema in organismi esterni

Vengono scelti tra gli associati, seguendo criteri di competenza, indipendenza e piena rispondenza nei comportamenti ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice Etico e dei Valori Associativi, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

Le singole Associazioni, di territorio o di settore, informano Confindustria in merito alle loro rappresentanze in Enti esterni.

Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni si impegnano a:

- svolgere il loro mandato nell'interesse dell'Ente a cui sono stati designati e degli imprenditori associati, nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dall'Associazione che rappresentano;
- informare l'Associazione, in maniera costante, circa lo svolgimento del mandato;
- assumere gli incarichi non con intenti remunerativi e, più in generale, a essere guidati, nelle proprie scelte e azioni, da spirito di servizio, così da non utilizzare in alcun modo la posizione acquisita per l'ottenimento di vantaggi personali, diretti o indiretti;
- rimettere il proprio mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità o impossibilità ad assicurare una partecipazione continuativa, o, comunque, su richiesta dell'Associazione;
- comunicare tempestivamente e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente a cui si è stati designati.

Dipendenti

I dipendenti di Confindustria e di tutte le Associazioni del Sistema, in qualità di componente operativa e direttiva dell'agire associativo, rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione degli obiettivi e degli impegni del sistema e nella tutela dell'immagine, della reputazione e degli standard etici di Confindustria.

I dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni, a prescindere dalla posizione, dalla natura del rapporto lavorativo o dall'inquadramento contrattuale, si impegnano a:

- a) comportarsi nel pieno rispetto dei valori e dei principi fondativi di Confindustria e degli impegni con gli *Stakeholder* affermati nel Codice Etico e dei Valori Associativi;
- b) comportarsi nel pieno rispetto del Codice di comportamento del Modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001;
- c) tenere nei confronti delle istituzioni, della pubblica amministrazione, delle forze politiche, nonché ogni altro operatore o ente nazionale ed internazionale comportamenti ispirati ad autonomia, correttezza e trasparenza, perseguendo la tutela dell'immagine del sistema e astenendosi da qualsiasi attività in potenziale conflitto di interesse con Confindustria o volta all'ottenimento di vantaggi personali;
- d) improntare i rapporti con i partner economici, i fornitori, i collaboratori nonché con gli altri dipendenti del Sistema alla massima trasparenza, meritocrazia e nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti;
- e) dare opportuna informazione ai propri superiori e agli organismi di vigilanza in merito a qualsiasi situazione che possa essere in conflitto, anche potenziale, con le disposizioni statutarie e con il Codice Etico e dei Valori Associativi.

**Estensione della delibera di Giunta di
Confindustria del 28 Gennaio 2010
quale parte integrante del Codice Etico
e dei Valori Associativi**

**(approvata con Assemblea Straordinaria dell'Unione
Industriali del 9 Novembre 2012)**

L'Unione Industriali della provincia di Savona delibera di rendere parte integrante del Codice Etico di Confindustria del 19 Giugno 1991 quanto disposto dalla delibera della Giunta di Confindustria del 28 gennaio 2010 e, in particolare, delibera, in estensione a quanto disposto nel Codice Etico, che:

- costituiscono comportamenti dovuti dagli associati all'Unione Industriali della
- provincia di Savona, la denuncia all'autorità giudiziaria e la comunicazione
- all'Unione Industriali della provincia di Savona, di aver subito un'estorsione o
- altro delitto che direttamente o indirettamente abbia limitato la loro attività a
- vantaggio di imprese o persone riconducibili ad organizzazioni criminali;
- sono considerate non in linea con i principi del Codice Etico di Confindustria eventuali condotte omissive rispetto all'obbligo di denuncia, con la conseguenza che i Probiviri saranno tenuti a valutare tali comportamenti omissivi e, eventualmente, procedere all'applicazione o alla proposta dell'applicazione delle sanzioni statutariamente previste;
- i Probiviri dell'Unione Industriali della provincia di Savona, alla luce di quanto sopra, sono chiamati a svolgere una continua attività di controllo sulla condotta dei soci e possono proporre, d'intesa con i Probiviri confederali incaricati di analoghe funzioni, agli organi competenti dell'Unione Industriali, con casi specifici, le seguenti sanzioni:

a) espulsione dell'impresa in caso di:

1. condanna dell'amministratore o di altri soggetti direttamente legati alla titolarità dell'impresa, con sentenza passata in giudicato, per reato di cui all'art. 416bis del Codice Penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere) o delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416bis del Codice Penale ovvero al fine di agevolare l'attività di dette associazioni;
2. confisca, con provvedimento definitivo, dei beni di proprietà dell'imprenditore;

b) sospensione dell'impresa in caso di:

1. irrogazione in capo all'impresa ed ai suoi legali rappresentanti di misure di prevenzione e sicurezza;
2. emissione di sentenze di condanna non ancora passate in giudicato per i delitti sopra indicati;
3. avvio di procedimenti penali a carico degli amministrati o di altri soggetti direttamente legati all'impresa concernenti la commissione di uno dei sopra citati delitti o applicazione delle misure cautelari personali per tali ipotesi di reato, laddove gli interessati non abbiano volontariamente comunicato all'Unione Industriali della provincia di Savona la propria autosospensione.

L'Unione Industriali della provincia di Savona, in aderenza a quanto disposto nella Delibera di Confindustria del 28 gennaio 2010, delibera che:

- le imprese che intendono associarsi all'Unione Industriali della provincia di Savona all'atto della richiesta dell'ammissione nel sistema associativo, nella documentazione prevista dallo Statuto e dal Regolamento, dovranno sottoscrivere un modulo per autorizzare l'Unione Industriali della provincia di Savona ad effettuare verifiche e controlli sul possesso e sul mantenimento dei Requisiti oggettivi e morali dell'impresa e dei suoi legali rappresentanti;
- l'Unione Industriali della provincia di Savona è tenuta a costituirsi parte civile nei Processi che vedano le imprese associate parte lesa per i reati che comportino un'estorsione o un altro delitto che, direttamente o indirettamente, abbia limitato l'attività economica delle imprese associate a vantaggio di imprese o persone riconducibili ad organizzazioni criminali.

Le disposizioni di cui alla presente delibera integrano il Codice Etico dell'Unione Industriali della provincia di Savona e divengono vincolanti per l'Unione Industriali della provincia di Savona e per i suoi associati